

Cassazione: non rileva la mancata attivazione tempestiva della variazione in diminuzione

# Fattura errata, ok al rimborso

## Il soggetto passivo deve presentare richiesta entro due anni

DI FRANCO RICCA

Il soggetto passivo che ha erroneamente fatturato con l'applicazione dell'Iva una prestazione non soggetta al tributo ha diritto al rimborso dell'imposta facendone richiesta nel termine di decadenza di due anni; non è rilevante il fatto che il soggetto non abbia attivato, nel più breve termine di un anno dall'emissione della fattura, la differente procedura di recupero mediante la variazione in diminuzione ai sensi dell'art. 26, secondo e terzo comma, del dpr 633/72.

E' quanto ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza 28062 del 27 settembre 2022, rigettando tutti i motivi di ricorso dell'agenzia delle entrate, in particolare quello con il quale l'amministrazione lamentava la violazione e falsa applicazione del citato articolo 26 in quanto la società interessata aveva restituito alla propria cessionaria l'Iva applicata per errore oltre il termine di un anno previsto dalla norma per rettificare l'imposta indebita e recuperarla mediante detrazione ai sensi degli artt. 26 e 19 del dpr 633/72.

Osserva la Corte che la fattispecie non rientra affatto nelle ipotesi di variazione in diminuzione di cui all'art. 26, sicché il ragionamento dell'ufficio riguardo alla presunta irregolarità della nota di credito ultrannuale che la società aveva emesso per restituire l'imposta alla controparte, naturalmente senza portarla in detrazione, non è pertinente, riguardando la controversia la differente ipotesi della richiesta di rimborso dell'Iva indebita.

Quanto alla pretesa erroneità della statuizione del giudice di merito, laddove ha rite-

nuto applicabile la disciplina del c.d. rimborso anomalo ai sensi dell'art. 21, dlgs n. 546/92, che secondo l'ufficio regolerebbe solo ipotesi residuali, non rientranti nell'art. 26 citato, la Corte ricorda di avere affermato che nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente versato l'imposta non dovuta per carenza del presupposto della territorialità, il termine entro il quale va avanzata la richiesta di rimborso è quello biennale di cui al citato art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, e decorre dal momento in cui è stato effettuato il versamento in quanto l'errore in cui il contribuente è incorso legittima l'esercizio del diritto al rimborso, non ostandovi preclusione alcuna.

La pronuncia è di rilevante interesse, giacché sembra utile per risolvere in senso difforme rispetto al recente orientamento dell'agenzia delle entrate la questione del rapporto tra il diritto alla rettifica in diminuzione, ai sensi dell'art. 26, secondo e terzo comma, e il diritto al rimborso dell'Iva indebita, all'epoca dei fatti fondato sul predetto art. 21 del dlgs n. 546/92, ed ora regolato, in modo sostanzialmente conforme, nel nuovo art. 30-ter del dpr 633/72. Secondo l'agenzia, infatti, quest'ultima disposizione, nel prevedere che il contribuente può presentare la domanda di rimborso dell'Iva indebitamente applicata entro due anni dal versamento, trova applicazione soltanto nel caso in cui non sia stato possibile attivare la procedura di variazione in diminuzione di cui all'art. 26 per ragioni non imputabili al contribuente, e non per rimediare all'inutile decorso del termine di un anno previsto dalla norma (si veda, da ultimo, la risposta n. 663/2021).

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1721 - T.1721

